

PARTE QUARTA

GARE CICLISTICHE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISCIPLINA GIURIDICA GENERALE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SULLE STRADE

- Art. 01 Tipi di competizioni sportive
- Art. 02 Autorizzazioni
- Art. 03 Disciplina comune a tutte le competizioni
- Art. 04 Rispetto delle norme di comportamento
- Art. 05 Responsabilità in caso di sinistri
- Art. 06 Disposizioni sanzionatorie

=====

Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6 (BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006)

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizione di competizione sportiva su strada

CAPO II

REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

- Art. 3 Condizioni generali di sicurezza
- Art. 4 Misure preventive
- Art. 5 Misure di controllo, assistenza e vigilanza durante lo svolgimento della competizione

CAPO III

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

- Art. 6 Domanda di autorizzazione
- Art. 7 Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione

CAPO IV

SERVIZIO DI SCORTA E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 9 Servizio di scorta per gare ciclistiche
- Art. 10 Specifiche autorizzative e calendario annuale delle competizioni ciclistiche

=====

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI/MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU STRADA

=====

REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLE COMPETIZIONI CICLISTICHE, PODISTICHE E MOTORISTICHE SU STRADA

- ART. 01 FONTI NORMATIVE
- ART. 02 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 03 DEFINIZIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA
- ART. 04 MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE
- ART. 05 ENTE COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 06 ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 07 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
- ART. 08 NULLA OSTA ALTRI ENTI
- ART. 09 ISTRUTTORIA, RILASCIO E TRASMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
- ART. 11 VARIAZIONI DI PERCORSO
- ART. 12 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE- PRESCRIZIONI
- ART. 13 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE
- ART. 14 SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE
- ART. 15 RISULTANZE DELLE COMPETIZIONI
- ART. 16 PIANIFICAZIONE DELLE COMPETIZIONI
- ART. 17 COMMISSIONE SPORTIVA PROVINCIALE
- ART. 18 CRITERI DI PIANIFICAZIONE
- ART. 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- ART. 20 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
- ART. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ART. 22 ENTRATA IN VIGORE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISCIPLINA GIURIDICA GENERALE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SULLE STRADE

Per competizione sportiva si intende comunemente uno spettacolo, cioè un pubblico intrattenimento, sia di velocità che di abilità, che comporta lo svolgersi di una gara tra due o più concorrenti (o squadre), impegnati a superarsi vicendevolmente e in cui non è possibile individuare a priori il vincitore.

Non rientrano quindi nella nozione di competizione le manifestazioni di tipo amatoriale che non hanno carattere agonistico, e per le quali si applicano le ordinarie norme del Codice della Strada **(salvo la necessità di autorizzazione per manifestazione pubblica nel caso di considerevole numero di partecipanti)**.

La competizione sportiva richiede l'esistenza di una organizzazione (comitato promotore) e di una preparazione ben precisa (regolamento di gara, percorso fissato, ecc.); deve inoltre prevedere un punto di partenza e uno di arrivo, debitamente individuati e segnalati sul percorso.

Ma tutto ciò non basta a stabilire l'esatta portata dell'art. 9 CDS, poiché questo disciplina solo le competizioni sportive che si svolgono su strade ed aree pubbliche, rimanendo perciò escluse quelle competizioni che si svolgono in aree private (anche se in presenza di pubblico), disciplinate unicamente dalle leggi di pubblica sicurezza e dai regolamenti interni.

Non sono quindi competizioni sportive, ai fini dell'applicazione dell'art. 9:

- sfide, contese, scommesse che si verificano occasionalmente tra conducenti, anche su strade ed aree pubbliche, in quanto manca il requisito della organizzazione (tali comportamenti sono peraltro vietati);
- competizioni organizzate che si svolgono in autodromi o piste chiuse di proprietà privata, in quanto manca il requisito della realizzazione su strada, pur essendo organizzate e finalizzate al pubblico intrattenimento;
- competizioni organizzate da oratori, parrocchie e simili con un numero di concorrenti limitato ai soli frequentatori di queste istituzioni (non è competizione sportiva, ad esempio, la gara ciclistica organizzata da un parroco per i soli ragazzi del suo oratorio, in quanto manca il requisito dell'organizzazione e della specifica vigilanza da parte dei giudici di gara);
- competizioni sportive organizzate ma prive di vigilanza in gara da parte di appositi giudici sportivi;
- gare di velocità: il Codice della strada impone ai conducenti l'espresso divieto di gareggiare in velocità (i conducenti fanno a gara tra loro per raggiungere un certo luogo prefissato o per sorpassarsi a vicenda allo scopo di dimostrare la propria superiorità); tale comportamento non è da considerarsi competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 9 CDS e i conducenti che lo pongono in essere sono sanzionati a norma dell'art. 9 ter CDS, quando si tratta di veicoli a motore, e dell'art. 141, c. 5, CDS, nel caso di altri veicoli. È chiaro comunque che, se per realizzare tali contese si violano altre norme del Codice della strada (limiti di velocità, divieto di sorpasso, ecc.) si applicheranno in aggiunta anche le specifiche sanzioni.

Art. 1

TIPI DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Delimitati i confini dell'art. 9 CDS e della disciplina normativa da esso dettata, si esaminano le diverse discipline giuridiche a cui sono sottoposte le diverse tipologie di gara.

Le competizioni sportive di cui all'art. 9 possono essere gare di regolarità o gare di velocità. Sono gare di regolarità quelle competizioni sportive in cui normalmente non si tengono velocità elevate e la cui finalità è la verifica delle abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli; vince, in genere, il concorrente che riesce a completare il percorso totalizzando il minor numero di penalizzazioni. Le penalità, il percorso e le relative norme di comportamento sono fissati dal regolamento di gara o dai regolamenti emessi dalle competenti autorità sportive. Sono gare di velocità quelle che hanno come finalità principale il raggiungimento di un traguardo impiegando il minor tempo possibile.

La distinzione ha rilevanza solo ai fini del collaudo del percorso, necessario per le gare di velocità, ma non richiesto per quelle gare di regolarità in cui la velocità media consentita in tratti di strada aperti alla circolazione di tutti gli utenti non supera i 50 km/h (oppure 80 km/h quando si tratta di percorso completamente chiuso al traffico).

Art. 2

AUTORIZZAZIONI

L'attività sportiva su strada costituisce un'occasione di turbativa al normale svolgimento del traffico, con evidenti riflessi sia sulla circolazione che sulle condizioni di sicurezza di chi partecipa a tale attività. Per questo motivo, le competizioni sportive su strade ed aree ad uso pubblico sono vietate, salvo autorizzazione.

Attraverso l'autorizzazione viene valutata, di volta in volta, la compatibilità della manifestazione alle esigenze di sicurezza della circolazione, incolumità pubblica ed ordine pubblico.

Nell'autorizzazione sono dettate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate (rivolte innanzitutto agli organizzatori, che con la richiesta di rilascio dell'autorizzazione si impegnano a rispettarle): norme di comportamento durante la corsa, percorsi da seguire, obblighi di predisposizione di ripari per gli spettatori, ecc.

Il mancato rispetto di queste prescrizioni, salvo le responsabilità civili o penali per eventuali incidenti stradali che ne derivano, costituisce illecito amministrativo punito dall'art. 9 CDS.

Ai fini delle prescritte autorizzazioni, le gare si suddividono in:

- gare atletiche
- gare ciclistiche
- gare con animali o con veicoli a trazione animale
- gare con veicoli a motore

Autorizzazioni per competizioni motoristiche

I promotori della competizione motoristica, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza devono richiedere la prescritta autorizzazione a:

- regione per le strade, che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- regione, per le strade regionali;
- provincia, per le strade provinciali;
- comune, per le strade comunali.

Il rilascio dell'autorizzazione per le competizioni motoristiche presuppone i seguenti adempimenti da parte dei promotori:

- richiesta di nulla osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del CONI, da inoltrare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si svolge la competizione oppure, ma solo in caso di motivate situazioni di necessità, almeno 60 giorni prima della competizione motoristica;
- richiesta di autorizzazione, da effettuare almeno 30 giorni prima della manifestazione, il cui rilascio è subordinato a:
- rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti;
- esito favorevole del collaudo del percorso e delle attrezzature da parte di apposita commissione mista; tale collaudo può essere omissso per gare di regolarità in cui la velocità massima non superi i 50 km/h (per i tratti aperti alla circolazione degli altri utenti) o gli 80 km/h (per i tratti chiusi al traffico);
- stipula di polizza di assicurazione per la responsabilità civile a copertura degli eventuali danni causati alla strada.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le competenti Federazioni sportive facenti capo al CONI (art. 9 CDS), requisito costantemente richiamato nelle circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che fissano di anno in anno le direttive guida per le manifestazioni sportive, conseguenza della competenza esclusiva assegnata al CONI dalla legge n. 426/1942 e successive modificazioni e confermata anche dall'art. 57 del DPR n. 616/1977, che trasferisce alle regioni talune competenze in materia di sviluppo e promozione dello sport, e dal DPR n. 157/1986). Per i veicoli di interesse storico o collezionistico di cui all'art. 60 CDS - che risultano iscritti in appositi registri e beneficiano di un regime amministrativo e fiscale particolare - l'autorizzazione per lo svolgimento di competizioni di regolarità su strada può essere rilasciata senza il preventivo parere del CONI. In questo caso però la velocità in ogni tratto del percorso realizzato su strade pubbliche aperte alla circolazione non può superare i 40 km/h e la competizione deve essere organizzata nel rispetto delle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

Per le competizioni motoristiche organizzate con modalità non rispondenti a regolamenti sportivi ufficiali, gli accertamenti istruttori che precedono il rilascio delle autorizzazioni possono essere avvalorati dal parere delle Federazioni sportive nazionali (obbligatorio solo per le gare effettuate su strade ed aree pubbliche): le autorità competenti ad emanare i provvedimenti autorizzatori (sindaco, ecc.) e le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo possono invitare a partecipare ai propri lavori anche rappresentanti delle competenti organizzazioni sportive, che daranno il loro parere, a carattere esclusivamente consultivo e

relativo unicamente ad aspetti tecnici delle competizioni.

Art. 3

DISCIPLINA COMUNE A TUTTE LE COMPETIZIONI

Dall'esame delle norme del Codice e delle disposizioni del TULPS si possono individuare alcune prescrizioni e fare alcune considerazioni valide per qualsiasi tipo di competizione sportiva che si svolge su strada.

Provvedimenti di sospensione della circolazione

Spetta al prefetto, e per le strade urbane al sindaco, l'adozione di provvedimenti temporanei di sospensione della circolazione legati ad esigenze di pubblica sicurezza. L'ordinanza di sospensione del traffico al momento del passaggio dei concorrenti è resa nota dai veicoli e dal personale della scorta di polizia o della scorta tecnica incaricata.

L'ordinanza ha una durata limitata nel tempo e nello spazio e spiega i suoi effetti nel tratto di strada compreso tra i cartelli mobili di Inizio gara e Fine gara (di cui all'art. 360 regolamento CDS) dove, perciò, la circolazione degli altri veicoli è sospesa o sottoposta ai divieti e alle limitazioni imposte dall'ordinanza stessa durante il transito della carovana ciclistica, a partire dal veicolo che precede il primo concorrente, fino al transito del veicolo che segue l'ultimo concorrente ancora in gara.

Per non dilatare eccessivamente l'ambito temporale o spaziale della sospensione della circolazione, con eccessivo disagio per gli altri utenti, la prassi del Ministero dell'interno suggeriva agli organizzatori il rispetto dei regolamenti sportivi nazionali che considerano in gara solo i concorrenti che, rispetto a quelli in testa, hanno un distacco non superiore a 15 minuti (nelle gare in linea) o ai tempi più lunghi concessi per gare nazionali, internazionali e a tappe. In ogni caso i cartelli Inizio corsa e Fine corsa devono essere collocati in modo che il transito di quest'ultimo avvenga non oltre il tempo prescritto nell'ordinanza di sospensione del traffico. Nell'autorizzazione può essere perciò imposta la prescrizione specifica di non considerare più in corsa i ciclisti con distacco incalcolabile che possono continuare la marcia ma senza tutela dell'organizzazione, rispettando tutte le norme del Codice della strada. Così facendo, si pone a carico degli organizzatori un onere di verifica costante dei corridori in gara, limitando la sospensione della circolazione al tempo strettamente necessario al passaggio dei corridori effettivamente in corsa.

Eventuale personale dell'organizzazione (diverso dalla scorta tecnica) che si trovi a terra a presidio di intersezioni o punti singolari non può intervenire sul traffico come i soggetti indicati dall'art. 12 del Codice, avendo unicamente il compito di rendere conoscibile la causa del temporaneo divieto di circolazione: il transito della carovana ciclistica. La sua funzione è perciò quella di segnalazione di una situazione di fatto. L'obbligo di arrestare la marcia, che tutti gli utenti sono tenuti a rispettare nel momento in cui transita la carovana ciclistica, discende dal valore precettivo dell'ordinanza di sospensione della circolazione e non già dalla segnalazione posta in essere dal personale dell'organizzazione.

L'utente sarà responsabile del sinistro derivante dalla violazione del divieto di circolazione perché la segnalazione posta in essere dal personale dell'organizzazione (sempre che abbia i necessari caratteri di intelligibilità) costituiva il presupposto di fatto per rendere riconoscibile ed evitabile un pericolo presente sulla strada. L'incidente non si sarebbe verificato se l'utente non avesse proseguito la marcia violando il divieto imposto dall'ordinanza di sospensione e reso noto dal personale dell'organizzazione.

Il personale ed i mezzi dell'organizzazione possono essere incaricati di attuare, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione per gli utenti che impegnano il senso opposto di marcia di una strada percorsa da ciclisti in gara. Anche in questi casi, peraltro, l'intervento del personale addetto non si concreta in esercizio di poteri di regolazione del traffico, consentendo solo di rendere attuale e conoscibile il divieto di circolazione imposto dall'ordinanza.

Assistenza medica e sanitaria

Le autorizzazioni allo svolgimento della competizione possono prescrivere che sia garantita idonea assistenza sanitaria, per eventuali infortuni agli spettatori o ai concorrenti, con la presenza, lungo tutto il percorso, di personale medico e paramedico dotato di attrezzature adeguate (autoambulanze, ecc.). In tali casi la presenza del personale indicato è requisito fondamentale per poter iniziare la competizione sportiva e la violazione della prescrizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per "chiunque non ottemperi agli obblighi ... risultanti dalla relativa autorizzazione" (art. 9 c. 9 CDS).

Caratteri dell'avviso alle autorità e delle autorizzazioni

Quando la legge richiede l'avviso alle autorità di PS quale condizione per lo svolgimento di una competizione sportiva, non è possibile, in genere, che questa vieti la competizione (salvo in presenza di eccezionali motivi di ordine pubblico), pur potendo imporre speciali condizioni (variazione del percorso, assistenza medica, ecc.).

Le autorità che, invece, rilasciano un'autorizzazione esercitano poteri discrezionali e quindi hanno anche la possibilità di vietare la manifestazione (per motivi di sicurezza, sanità, ecc.) oltre che di subordinare lo svolgimento della stessa a speciali prescrizioni (variazione del percorso, assistenza medica, ecc.). Contro questi provvedimenti è concesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministro dell'interno, da parte di chiunque ne abbia interesse (organizzatori, concorrenti, cittadini, ecc.).

Compiti e ruolo della commissione tecnica

La commissione tecnica mista, composta da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti dei Ministeri dell'interno e dei trasporti, e da rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori, ha il compito di verificare, quando prescritto, che il percorso sia idoneo alla competizione, con particolare riguardo alle condizioni del fondo stradale, alla larghezza della strada, alle curve previste dal tracciato di gara, ecc.

Il collaudo può essere concesso solo se il circuito risulta rispondente, anche con prove sperimentali, alle esigenze di sicurezza dei concorrenti e del pubblico.

La commissione deve anche indicare se e dove vanno posti eventuali ripari per le persone, individuando il margine di sicurezza che gli spettatori non devono oltrepassare.

Prescrizioni specifiche a cui la commissione deve attenersi sono costituite dai regolamenti sportivi predisposti dalle varie federazioni e dalle norme generali contenute nella circolare del Ministero dell'interno 2.7.1962 prot. n. 23687/4151.

La commissione mista emette comunque un parere tecnico rivolto all'autorità che rilascia l'autorizzazione, la quale, a tutela dell'incolumità pubblica, può eventualmente disporre anche altre misure in aggiunta a quelle suggerite dalla commissione.

Intervento della forza pubblica

Se è richiesto l'intervento della forza pubblica per mantenere libero lo spazio di gara, gli organizzatori della competizione sono tenuti a versare all'amministrazione da cui dipendono gli agenti e gli ufficiali addetti alla vigilanza una indennità, determinata dai regolamenti interni dell'amministrazione stessa (art. 119 regolamento TULPS).

Art. 4

RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

Questione quanto mai controversa e importante è quella relativa alla applicabilità delle norme del Codice della strada (ed in particolare quelle di comportamento di cui agli artt. 140 ÷ 193 CDS) ai concorrenti e ai veicoli partecipanti alla competizione sportiva pur legalmente autorizzata.

La soluzione può essere trovata distinguendo tra competizioni che si svolgono su strade chiuse al traffico ordinario e competizioni che si svolgono su strade aperte al normale transito veicolare.

Competizioni in circuito stradale aperto

Quando le competizioni sportive si svolgono su un circuito aperto al pubblico, cioè su strade ordinarie che rimangono aperte al transito di altri veicoli, i partecipanti alla competizione devono rispettare tutte le norme del Codice della strada.

In particolare, dovranno essere rispettate le norme relative all'equipaggiamento dei veicoli (luci, pneumatici, targa, documenti di circolazione, silenziatore, ecc.), le norme di comportamento (comprese quelle relative alla velocità), le norme sulla patente e quelle sui requisiti per la guida.

I veicoli in gara, pertanto, dovranno essere in regola con: tassa automobilistica, assicurazione obbligatoria, targhe di riconoscimento, luci, silenziatore, vetri, carrozzeria (11), pneumatici (12), sospensioni, ecc. Quando la competizione si svolge in circuito aperto (es. tipico: tappa di trasferimento di un rally automobilistico, ecc.), i sopraelencati requisiti, per quanto richiesti anche da quasi tutti i regolamenti sportivi, devono essere controllati dagli agenti del traffico perché l'interesse della sicurezza degli altri utenti della strada è prevalente su quello dei partecipanti alla gara.

Competizioni in circuito chiuso al traffico

Per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso ovvero al numero dei partecipanti è prevista la possibilità di chiusura di strade.

Quando il circuito di gara è chiuso al traffico ordinario a mezzo di ordinanza dell'ente proprietario ed è esclusivamente riservato allo svolgimento della gara, i concorrenti non sono tenuti al rispetto delle norme del Codice della strada. I veicoli circolanti potranno perciò essere sprovvisti di targhe e di documenti di circolazione ed essere modificati senza limiti (anche privi di dispositivi essenziali come luci, fari, silenziatore, ecc.).

I partecipanti alla competizione dovranno solo rispettare i regolamenti di gara e le norme di comune

prudenza onde evitare danni a persone o cose.

Art. 5

RESPONSABILITÀ IN CASO DI SINISTRI

Nel caso di sinistri accaduti nel corso di competizioni sportive, possono essere ipotizzate responsabilità dei concorrenti, degli organizzatori, degli organi di polizia o della eventuale commissione tecnica, secondo quanto di seguito riassunto.

Responsabilità dei concorrenti

La possibilità che un concorrente sia chiamato a rispondere dei danni provocati dalla sua condotta in gara dipende dalle norme di comportamento che lo stesso è tenuto a rispettare.

Perciò, se si tratta di un circuito chiuso al traffico, egli è responsabile solo se non ha rispettato le norme regolamentari che disciplinano la competizione; mentre se il circuito è aperto al traffico il concorrente è chiamato a rispondere anche per il mancato rispetto di norme del Codice della strada.

Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori della competizione rispondono dei danni subiti dai concorrenti e dagli spettatori qualora non abbiano rispettato le prescrizioni imposte nell'autorizzazione, dagli organi tecnici e dai regolamenti sportivi, o non abbiano posto in essere tutte le cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza, anche se non espressamente contenute nelle citate prescrizioni.

Quindi, mentre è tendenzialmente da escludere che i concorrenti siano tenuti al rispetto delle regole della comune prudenza, gli organizzatori sono invece ad esse vincolati e ne rispondono in caso di inosservanza. Si deve inoltre notare che, almeno per le gare motoristiche di velocità, gli organizzatori in ogni caso rispondono civilmente dei danni a terzi, salvo che non possano dimostrare di avere fatto il possibile per evitare il danno. Infatti, l'organizzazione di una competizione come quella citata è sempre considerata svolgimento di attività pericolosa e come tale è sottoposta al regime dell'art. 2050 CC, che prevede l'obbligo per chi la esercita di provare giudizialmente la propria massima diligenza, a differenza della normale procedura secondo la quale è invece il danneggiato che deve provare la colpevolezza del danneggiante. Il fatto di avere ottenuto tutte le autorizzazioni o le licenze necessarie per lo svolgimento della gara non può essere invocato come elemento per l'esclusione della responsabilità degli organizzatori. Una responsabilità potrà essere addebitata anche al direttore di gara tutte le volte che sia possibile provare la prevedibilità del danno ai concorrenti in caso di assenza di controlli o di blocchi del traffico stradale. Infatti, secondo i regolamenti sportivi, il direttore di gara può (e, se necessario, deve) disporre di non effettuare, o di sospendere o di limitare, lo svolgimento della gara ove dovessero insorgere situazioni di pericolo per l'incolumità dei concorrenti.

Responsabilità degli organi di polizia

Gli organi di polizia preposti alla sorveglianza del percorso hanno l'obbligo giuridico di far rispettare da parte del pubblico gli ordini impartiti dall'autorità di PS e dagli organizzatori della competizione. Quindi, ad es., se tollerano che il pubblico si inserisca nel circuito di gara o superi i limiti di sicurezza predisposti, ben potrà essere ravvisata la loro responsabilità penale e/o civile per i danni subiti dagli spettatori o dai concorrenti in gara.

Responsabilità della commissione tecnica

Tale responsabilità è limitata alle sole negligenze tecniche, cioè ai soli danni direttamente legati, con rapporto di causa ed effetto, a manifeste anomalie o pericoli insiti nel percorso. Così, ad es., la commissione non è responsabile di danni provocati dalla mancata apposizione di ripari, poiché l'imposizione di misure cautelari non rientra nei suoi compiti, ma in quelli dell'autorità che rilascia l'autorizzazione.

Art. 6

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Le sanzioni per la violazione delle norme dell'art. 9 del Codice della strada sono così riassumibili:

- organizzare competizioni atletiche, ciclistiche o con animali senza la prescritta autorizzazione;
- organizzare competizioni sportive non di velocità, con veicoli a motore, senza la prescritta autorizzazione.

In entrambi i suddetti casi è disposto l'immediato divieto di effettuare la competizione secondo il procedimento stabilito dall'art. 212 (sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività). L'accertatore, pertanto, provvede direttamente a fare specifica menzione nel verbale di contestazione dell'obbligo di cessare la manifestazione sportiva non autorizzata e vigila a che tale prescrizione sia rispettata. In caso di inadempimento si applica l'art. 650 CP e la

manifestazione è sciolta coattivamente con l'intervento degli agenti appartenenti allo stesso organo accertatore;

- effettuare una competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, senza osservare le prescrizioni imposte nell'autorizzazione;
- effettuare una competizione motoristica, senza osservare le prescrizioni imposte nell'autorizzazione. Per queste violazioni non è disposta l'immediata sospensione della competizione. Tuttavia, l'organo accertatore comunicherà la violazione all'autorità che aveva rilasciato l'autorizzazione, in modo che questa, secondo quanto previsto dall'art. 9 c. 7 CDS, possa eventualmente chiedere la cancellazione della manifestazione dal calendario nazionale.
- Le gare di velocità con veicoli non a motore sono invece sottoposte a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 141, c. 5, CDS.

Sanzioni per gare automobilistiche

Una nuova sanzione, di carattere penale, è stata introdotta con l'art. 9 bis del Codice della strada, aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214, di conversione del DL 27.6.2003, n. 151. Se la competizione sportiva organizzata senza autorizzazione riguarda una gara di velocità fra veicoli a motore, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 25.000,00 a 100.000,00 euro sia per chi organizza la competizione sia per coloro che vi prendono parte. Per questi ultimi, anzi, è previsto che all'accertamento del reato consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni, o addirittura la revoca se dalla competizione sono derivate lesioni personali gravi o superiori; con la sentenza di condanna viene inoltre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.

Anche in questi casi è disposto l'immediato divieto di effettuare la competizione.

La citata previsione di reato non riguarda solo gli organizzatori in senso stretto ma anche tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nella competizione. Possono perciò venire interessati, ad es., lo sponsor (che la promuove), il direttore di gara (che la dirige), i giudici di gara (che l'agevolano), ecc. Una specifica previsione riguarda poi i soggetti che effettuano scommesse nell'ambito delle competizioni non autorizzate di cui trattasi.

Il reato di cui all'art. 9 bis CDS presuppone l'esistenza di un'organizzazione, un regolamento di gara, un percorso ben individuato e un preordinato gruppo di partecipanti. Diversa, invece, è la norma che punisce chi gareggia in velocità senza che il comportamento sia frutto di un accordo preventivo, ma che anzi caratterizza spesso un'attività estemporanea tra conducenti che neanche si conoscono. Se la gara in velocità avviene con veicoli a motore, l'art. 9 ter CDS prevede sanzioni molto severe, tra cui la reclusione da 6 a 10 anni nel caso che dalla competizione derivi la morte di una o più persone

Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada

CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce i requisiti minimi di sicurezza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive su strada e i contenuti delle autorizzazioni relative alle stesse, in attuazione dell'articolo 4, comma 150 septies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 2

(Definizione di competizione sportiva su strada)

2. Ai fini del presente regolamento si intende per competizione sportiva su area pubblica o su strada di uso pubblico qualsiasi manifestazione, svolta sul sedime e nella fascia di pertinenza stradale, nella quale si rilevano elementi che, in modo oggettivo, conferiscono a tale evento carattere agonistico, a norma del comma 2.
3. Il carattere agonistico dell'evento si riscontra in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati;
 - b. esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.
4. Gli eventi agonistici di cui al comma 2 sono differenziati su esplicita indicazione dell'ente organizzatore in:
 - a. di interesse provinciale, interprovinciale e regionale; per evento agonistico interprovinciale si intende una manifestazione alla quale partecipino concorrenti provenienti da diverse province;
 - b. di interesse nazionale e/o internazionale.

CAPO II

REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

Art. 3 (Condizioni generali di sicurezza)

1. Le competizioni sportive su strada devono svolgersi in condizioni di sicurezza per la salvaguardia dei partecipanti, della circolazione, della cittadinanza nonché delle infrastrutture interessate dalla manifestazione. A tal fine nell'ambito di ciascuna competizione e durante il suo svolgimento devono essere garantite le misure minime di sicurezza di carattere preventivo nonché di controllo, assistenza e vigilanza, di cui agli articoli 4 e 5.
2. Tali misure, salvo differenti accordi con l'ente autorizzante, sono da considerarsi a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione.
3. Nei provvedimenti autorizzativi possono essere prescritti ulteriori requisiti di sicurezza rispetto a quelli previsti dal presente titolo.

Art. 4 (Misure preventive)

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure preventive di sicurezza:
 - a. al fine di comunicare all'utenza lo svolgimento della manifestazione è data pubblicità attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità almeno nei dieci giorni precedenti alla data dello svolgimento della gara;
 - b. prima di dare inizio alla competizione è accertata l'esistenza di un valido provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti;

- c. prima dell'inizio della competizione è effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e aree coinvolte, nonché la presenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
- d. prima dell'inizio della competizione è dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata, quali aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie e simili, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi sono segnalati o protetti, nonché degli eventuali comportamenti e cautele da adottare per superarli;
- e. se la competizione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le linee di trasporto pubblico locale, limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, è dato preavviso alle aziende almeno quindici giorni prima della competizione;
- f. sono poste in essere idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla competizione;
- g. è disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e alla zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità, al numero dei corridori in gara ovvero alla tipologia della competizione;
- h. sono sistemati idonei materiali protettivi in prossimità e in corrispondenza dei punti più pericolosi del percorso, con particolare riguardo agli ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata, ovvero ne è comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento adeguatamente visibili quale giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità previsti dai commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 162 del d.lgs. 285/1992; in tal caso, il personale incaricato presegna la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo.

Art. 5

(Misure di controllo, assistenza e vigilanza durante lo svolgimento della competizione)

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure di controllo, assistenza e vigilanza:
 - a) garantire, con personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
 - b) assicurare una costante ed adeguata assistenza sanitaria, ove necessario anche al seguito della gara, con la presenza di almeno una ambulanza e un medico per gli eventi agonistici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), di almeno due ambulanze e due medici per le gare di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e, nel caso di gare con animali, di un medico veterinario;
 - c) segnalare, per le sole gare ciclistiche, l'inizio e la fine della carovana composta dai partecipanti alla competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara" e "fine gara", anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia;
 - d) dare specifico avviso, prima della partenza della gara, ai concorrenti in merito al fatto che, accumulando un distacco ritenuto incalcolabile rispetto ai primi, secondo il regolamento di gara, non possono essere più considerati in corsa e che pertanto devono rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale ordinaria;
 - e) accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli imprevisti sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
 - f) dare preavviso, per le sole gare ciclistiche, salvo diverse disposizioni degli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana, dell'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno cinque minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica;
 - g) garantire la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni alla sede stradale, alle opere d'arte e alla segnaletica; eventuali danni arrecati sono immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;
 - h) rimuovere immediatamente al termine della manifestazione tutti i cartelli che siano stati eventualmente affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
 - i) presidiare costantemente, salvo che sia prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, da parte di personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento e con l'ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, le intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;

- j) fare rigorosamente rispettare il percorso indicato nella autorizzazione; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa, si renda necessaria una variazione di percorso, la manifestazione è immediatamente sospesa, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, è imposto ai concorrenti di sospendere temporaneamente la gara e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato, rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, sono adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che il trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
- k) munirsi del contratto di assicurazione previsto dal comma 6 dell'articolo 9 del d.lgs. 285/1992.

CAPO III

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 6

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata all'ente competente almeno quarantacinque giorni prima della manifestazione per quelle di competenza provinciale e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza comunale.
2. Copia della domanda è contemporaneamente inoltrata:
 - a) alla questura, per le verifiche sotto il profilo dell'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 285/1992;
 - b) alla prefettura, per le valutazioni riguardo alla chiusura totale o parziale delle strade;
 - c) a tutti i comuni territorialmente interessati dalla manifestazione, per eventuali osservazioni in merito allo svolgimento della stessa.
3. Ai fini del rilascio del nullaosta, di cui all'articolo 4, comma 150 quater, della l.r. 1/2000, gli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche si attengono unicamente a valutazioni tecniche relative allo stato della strada ed alla compatibilità della manifestazione con le esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale ed alla conservazione del patrimonio stradale.
4. Nel caso in cui il nullaosta non sia già allegato alla domanda di autorizzazione, l'ente autorizzante provvede a richiederlo, senza altri oneri a carico dei soggetti richiedenti, anche a mezzo fax o per posta elettronica. Il nulla osta si intende tacitamente acquisito qualora, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'ente proprietario delle strade ed aree pubbliche non abbia comunicato un provvedimento negativo.
5. Salvo il potere di dettare norme regolamentari per l'organizzazione e lo svolgimento della funzione autorizzatoria, comuni e province stabiliscono con apposito provvedimento i contenuti e lo schema della domanda di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 7.

Art. 7

(Contenuti dell'autorizzazione)

1. I provvedimenti autorizzativi contengono i seguenti dati:
 - a) riferimento alle norme vigenti in materia;
 - b) nome e cognome del richiedente, residenza, codice fiscale, numero di telefono e di fax, nome del gruppo o della società sportiva e relativa sede;
 - c) denominazione e tipologia della gara;
 - d) luogo, data e ora di svolgimento;
 - e) strade interessate;
 - f) indicazione dei nullaosta rilasciati dagli enti proprietari delle strade o delle aree pubbliche interessate dalla manifestazione, ovvero della sua acquisizione tacita a norma dell'articolo 6, comma 4;
 - g) elenco, ordinato secondo lo sviluppo del tracciato di gara, dei comuni interessati e del tragitto alternativo;
 - h) numero dei partecipanti; nel caso in cui non sia possibile verificarne il numero esatto fino alla chiusura delle iscrizioni è indicato il numero dei partecipanti dell'anno precedente, oppure dell'ultima edizione effettuata;
 - i) prescrizioni concernenti la sicurezza in riferimento alle disposizioni di cui al presente regolamento;
 - j) estremi del contratto della polizza per responsabilità civile a cose e a terzi del richiedente ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del d.lgs. 285/1992;
 - k) estremi del contratto della polizza assicurativa a favore dei partecipanti, ivi compresi i veicoli al seguito, per le sole gare di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - l) copia delle abilitazioni della scorta tecnica prevista dall'articolo 9;

- m) elenco del personale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5.
2. Per le domande relative a gare con veicoli a motore, in cui è prevista una velocità di percorrenza superiore a quaranta chilometri orari, l'autorizzazione contiene inoltre:
- indicazione del nullaosta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con allegato il preventivo parere del CONI ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del d.lgs. 285/1992;
 - menzione del collaudo del percorso di gara effettuato dagli organi competenti.

Art. 8

(Rilascio dell'autorizzazione)

- Il provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione è adottato almeno sette giorni prima di quello per il quale è programmata la competizione.
- L'eventuale diniego dell'autorizzazione è motivato unicamente da esigenze di sicurezza della circolazione, da valutazioni in merito all'ordine o all'incolumità pubblici ovvero dalla concomitanza con altra manifestazione.
- L'efficacia della autorizzazione è subordinata all'emanazione dell'ordinanza di chiusura delle strade e di limitazione della circolazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 285/1992, in mancanza della quale la gara non può avere luogo.

CAPO IV

SERVIZIO DI SCORTA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Servizio di scorta per gare ciclistiche)

- Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 bis, del d.lgs. 285/1992, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 285/1992 o una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
- I soggetti abilitati alla scorta tecnica, in sostituzione dell'organo di polizia stradale, sono reperiti a cura del soggetto richiedente l'autorizzazione.
- La presenza del servizio di scorta può costituire specifica prescrizione cui è subordinata la validità dell'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica.

Art. 10

(Specifiche autorizzative e calendario annuale delle competizioni ciclistiche)

- Nel caso di competizioni che si svolgono, anche solo in parte, su itinerari esterni alla pertinenza stradale pubblica, il soggetto richiedente acquisisce le eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalle norme, inclusa l'autorizzazione dei proprietari delle aree private interessate dalla competizione.
- Nel caso in cui siano previsti palchi, tribune e podi di premiazione sul suolo pubblico, il soggetto richiedente allega alla domanda una relazione di calcolo con schema grafico in merito alla staticità della struttura prevista a firma di un tecnico abilitato.
- Ogni provincia istituisce un calendario annuale delle competizioni ciclistiche su strada, che comprende tutte le manifestazioni ciclistiche da svolgersi nel corso dell'anno sul territorio provinciale.

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI/MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU STRADA

La Provincia rilascia le autorizzazioni relative a competizioni sportive il cui percorso si snoda sul territorio di più Comuni e strade non solamente comunali.

Di cosa si tratta:

E' un autorizzazione che la Provincia rilascia per lo svolgimento di competizioni ciclistiche, atletiche (podistiche) e motoristiche quando il percorso di gara interessa strade, come definite dal Codice della Strada, ubicate in più comuni o provincie all'interno del territorio regionale della Lombardia, si snoda su arterie non solo comunali e la gara parte dal territorio della Provincia di Lodi.

Se le strade, che costituiscono percorso della competizione, sono solo comunali, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune da cui parte la stessa. Il Comune è inoltre l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione qualora il percorso di gara si snodi sul territorio di un solo Comune, indipendentemente dal tipo di strada (sia essa Comunale, Provinciale, Regionale e Statale).

Per "competizione" sportiva si intende un evento che comporta lo svolgimento di una gara il cui fine è decretarne il vincitore.

Nel caso di manifestazioni "non competitive" non è richiesto alcun provvedimento amministrativo di competenza della Provincia, ma il solo rispetto delle norme del Codice della Strada ed è sufficiente che gli organizzatori facciano una comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza.

Competizioni e circolazione stradale: lo svolgimento della competizione è sempre subordinato all'emissione da parte degli Organi competenti, in relazione alla viabilità interessata (Prefettura o Comuni), del provvedimento di sospensione e/o limitazione della circolazione sulle strade interessate dalla gara. A tal fine l'organizzatore deve presentare specifica domanda a tali Organi.

A chi è rivolta:

L'autorizzazione deve essere richiesta dalle federazioni, enti, società o associazioni di promozione sportiva o altri soggetti che organizzano una competizione sportiva su strada.

Tali soggetti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono comunicare alla Provincia di Lodi il calendario delle competizioni programmate per l'anno che interessano il territorio provinciale. Tale comunicazione ha lo scopo di contemperare le diverse esigenze di valorizzazione della promozione sportiva e della circolazione.

Come:

La domanda d'autorizzazione, in bollo da €. 16,00, deve essere presentata alla Provincia di Lodi - Viabilità, Edilizia scolastica, Patrimonio e LLPP - almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della gara.

Ogni domanda deve essere riferita ad un'unica competizione. Se la stessa è composta da più tappe da svolgersi in date diverse vanno presentate istanze separate.

La domanda, di cui in allegato il fac simile, deve contenere:

- le generalità del richiedente
- i dati relativi al sodalizio organizzatore
- la denominazione della competizione;
- la categoria a cui è riservata;
- il numero dei concorrenti;
- la data l'ora e la località di ritrovo dei concorrenti;
- l'ora della partenza e dell'arrivo;
- la descrizione particolareggiata dell'itinerario.

La domanda deve essere corredata da:

- una marca da bollo da Euro 16,00 - che si somma a quella di pari valore da apporre sulla domanda stessa;
- copia della polizza assicurativa o dichiarazione della Compagnia di Assicurazione;
- ricevuta del versamento per le spese di istruttoria da effettuare su c/c 33983206 intestato a PROVINCIA DI LODI - SERVIZIO TESORERIA (causale diritti per concessioni stradali), o tramite

bonifico bancario a favore di Provincia di Lodi - Servizio Tesoreria Banco Popolare di Lodi IBAN: IT61S050342030100000204566 come da tabella sotto riportata

Autorizzazioni all'espletamento di gare con veicoli a motore su itinerario prefissato	€. 342,00
Autorizzazione gare ciclistiche	€. 22,00
Autorizzazione manifestazioni agonistiche	€. 22,00

- una copia del programma della competizione;
- una dettagliata tabella di marcia della competizione;
- una planimetria dell'itinerario in cui siano chiaramente individuabili le strade percorse;
- elenco della tabellonistica informativa con schema tipo;
- dichiarazione per assistenza sanitaria;

Perchè:

L'art. 9 del Codice della Strada sanziona chiunque organizza una competizione sportiva su strada senza esserne autorizzato. Il medesimo articolo sanziona anche chi non ottempera agli obblighi, divieti o limitazioni indicati nell'autorizzazione.

Tempi:

La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della competizione ciclistica o atletica. Dal ricevimento della domanda e previa richiesta dei nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione sulle competizioni ciclistiche, gli uffici rilasciano l'autorizzazione in tempo utile per il regolare svolgimento della gara.

Ricorso:

Avverso i provvedimenti di diniego è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dal ricevimento o al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dal ricevimento.

Costi:

I costi a carico del richiedente sono:

- due marche da bollo da € 16,00
- € 22,00 per spese d'istruttoria.

REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLE COMPETIZIONI CICLISTICHE, PODISTICHE E MOTORISTICHE SU STRADA

Art. 01

Fonti normative

Le principali fonti normative a cui fa riferimento il presente Regolamento sono:

- art. 9 D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada);
- art. 360 D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);
- art. 94 L.R. n. 11 del 13/4/2001;
- Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 come modificato con DM 19/12/2007 (Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada);
- Circolari del Ministero dell'Interno prot. 300/A/1/42588/116/1/1 del 28/4/2003 e del 9/5/2003 (Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio del servizio di scorta tecnica);
- Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/1/43384/116/1 del 17/6/2003 (Disposizioni per le competizioni ciclistiche su strada)
- Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/1/33730/116/1/1 del 29/5/2008 (Modifiche al
- Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada)
- art. 15 D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada);
- art. 162 e 163 del D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998;
- Circolare del Ministero dell'Interno prot. M/2413/64 del 30/9/2002
- art. 18 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) adottato con RD 773 del 18/6/1931

Art. 02

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle competizioni ciclistiche su strada soggette ad autorizzazione ai sensi dell' art. 9 del Codice della Strada il cui rilascio compete alla Provincia di Lodi.
2. Il presente regolamento si applica altresì, per quanto compatibile e con l' esclusione degli artt. 16, 17 e 18 relativi alla pianificazione, alle competizioni atletiche (podistiche) su strada soggette ad autorizzazione ai sensi dell' art. 9 del Codice della Strada il cui rilascio compete alla Provincia di Lodi.

Art. 03

Definizione di competizione sportiva

1. Per competizione sportiva si intende comunemente un evento, uno spettacolo, o un pubblico intrattenimento, comportante lo svolgersi di una gara intesa come la competizione fra due o più concorrenti o squadre, impegnate a superarsi vicendevolmente dove lo scopo è la vittoria di una fra le parti contendenti.
2. Ai fini del presente regolamento si fa riferimento unicamente agli eventi che si svolgono su strade ed aree pubbliche. Restano quindi esclusi gli eventi che si svolgono in aree e spazi privati (autodromi o piste chiuse) anche se accompagnate dalla presenza di pubblico.

Art. 04

Manifestazioni non competitive

1. Si considera manifestazione non competitiva di natura amatoriale, un evento, uno spettacolo, o un pubblico intrattenimento che non comporta la competizione di più concorrenti o squadre impegnate a superarsi a vicenda ed in cui non è prevista una classifica.
2. Tali manifestazioni non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del Codice della strada ed il loro svolgimento deve essere condotto nel rispetto delle norme di circolazione stradale e delle norme previste in materia di sicurezza ed ordine pubblico.
3. Il carattere non competitivo della manifestazione viene dichiarato dall'organizzatore, sotto la sua responsabilità, nella comunicazione che viene inviata alla Questura in osservanza dell'art. 18 del TULPS e nella eventuale richiesta di sospensione o limitazione alla circolazione di cui al comma successivo.
4. Per tali manifestazioni l'organismo competente ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice della strada (Comune o Prefettura) può disporre, per particolari esigenze, su istanza dell'organizzatore o d'ufficio, la sospensione totale (chiusura) o altre limitazioni alla circolazione, anche solamente per alcuni tratti di strada interessati dall'evento. Nel caso siano interessate strade provinciali, eventuali pareri preliminari all'emissione del provvedimento di cui sopra, dovranno essere richiesti alla Provincia di Lodi - Viabilità, Edilizia scolastica, Patrimonio e LLPP.

Art. 05

Ente competente al rilascio dell'autorizzazione

1. Nel caso di competizioni di cui all'art. 3 l'organizzatore deve inoltrare formale richiesta ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada all'Ente competente, in relazione al percorso di gara, come di seguito identificato:

Schema riepilogativo competenze al rilascio dell'autorizzazione per le competizioni ciclistiche e atletiche

Percorso	Tipo di strade	Ente che rilascia	Fonte normativa
Interessa un solo Comune della Regione Lombardia (intracomunale) (anche come parte di una gara il cui percorso è parzialmente esterno alla Regione Lombardia)	Indifferente	Comune	Art. 9 c. 1 parte prima del CdS
Interessa più Comuni della Regione Lombardia (intercomunale)	Solamente comunali	Comune di partenza	Art. 150 quater L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92
	Non solamente comunali	Provincia di partenza	Art. 150 quater L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92
Interessa più Province della Regione Lombardia	Solamente comunali	Comune di partenza	Art. 150 quater L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92
	Non solamente comunali	Provincia di partenza	Art. 150 quater L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92
Interessa più Comuni della Regione Lombardia ed un'altra Regione	Solamente comunali	Comune di partenza per la parte all'interno della Regione Lombardia	Art. 150 quater L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92
	Non solamente comunali	Provincia di partenza per la parte all'interno della Regione Lombardia	Art. 150 quater L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92
	In questi casi l'organizzatore dovrà inviare contestualmente istanza a tutti gli Enti che autonomamente emetteranno singole autorizzazioni ciascuno per la parte di competenza.		

Art. 06

Istanza per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le istanze dirette a conseguire il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di competizioni, di competenza della Provincia secondo lo schema di cui all'art. 5, devono essere prodotte in bollo preferibilmente secondo il fac simile allegato e devono pervenire alla Provincia di Lodi almeno 30 giorni prima della competizione.
2. Ogni istanza regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della società sportiva organizzatrice, o da chi ne fa le veci, deve essere riferita ad un'unica competizione che può essere però articolata in più tappe e giorni, e prevedere diverse categorie di partecipanti.
3. Deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, n. di fax, n° di telefono ed indirizzo di posta elettronica);
 - b) i dati relativi al sodalizio organizzatore (denominazione, sede legale, n° di telefono, di fax, indirizzo di posta elettronica, indicazione della eventuale affiliazione a federazioni, enti, società o associazioni di promozione sportiva);
 - c) la denominazione della competizione, la categoria a cui è riservata, la data, l'orario e la località di ritrovo dei concorrenti, della partenza e dell'arrivo, la descrizione particolareggiata dell'itinerario;
4. Nell'istanza il richiedente deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) di aver effettuato un sopralluogo sull'intero percorso indicandone il risultato;
 - b) le modalità con cui garantisce la scorta tecnica di cui al Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 (Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada); (non richiesto per competizioni atletiche);
 - c) che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, indicando il n° della

polizza e la società di assicurazione con cui è stata stipulata allegandone copia oppure dichiarazione della Compagnia di assicurazione;

- d) contestualmente si impegna a rispettare ed adempiere a tutte le prescrizioni che saranno inserite nell'autorizzazione come indicate, in linea di massima, all'art. 12 del presente regolamento, dichiarandosi consapevole che l'inadempienza di tali prescrizioni e norme lo rende passibile di sanzione ai sensi di legge, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia e che di tali inadempienze se ne terrà conto in sede di predisposizione della pianificazione dell'anno successivo come indicato all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 07

Documentazione da allegare all'istanza

1. L'istanza di autorizzazione deve essere corredata almeno da:
 - a) bolli del valore e nella quantità dovuti secondo la specifica normativa per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) copia polizza assicurativa o dichiarazione della Compagnia di Assicurazione;
 - c) ricevuta del versamento per le spese di istruttoria da effettuare su c/c 33983206 intestato a PROVINCIA DI LODI - SERVIZIO TESORERIA (causale diritti per concessioni stradali), o tramite bonifico bancario a favore di Provincia di Lodi - Servizio Tesoreria Banco Popolare di Lodi IBAN: IT61S0503420301000000204566;
 - d) n° 1 copia del programma della competizione approvato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva cui la società è affiliata;
 - e) n° 1 tabella di marcia della competizione;
 - f) n° 1 planimetria dell'itinerario in cui siano chiaramente individuabili le strade percorse;
 - g) elenco della tabellonistica informativa di cui all'art. 12 c. 5 lett. j) con schema tipo.

Art. 08

Nulla Osta altri Enti

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 la Provincia di Lodi deve acquisire i sotto indicati nulla osta. La mancanza del nulla osta di cui alla lett. a) comporta il diniego al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso di diniego del nulla-osta di cui alla lett. b) da parte del Comune, limitatamente a strade non comunali, prima di concludere il procedimento il responsabile dovrà acquisire il parere della Giunta Provinciale.
 - a) da parte degli enti proprietari delle strade interessate dal percorso. Nel caso in cui sono ricomprese strade della Provincia di Lodi, il nulla osta dovrà essere richiesto al Servizio Strade della Provincia di Lodi. Il predetto nulla osta ha per oggetto una valutazione esclusivamente tecnica della compatibilità della gara con la conservazione del patrimonio stradale, nonché con le esigenze di tutela dell'incolumità dei concorrenti in relazione allo stato del fondo stradale anche in ragione di situazioni particolari legate al relativo sviluppo planoaltimetrico.
 - b) da parte dei Comuni attraversati dal percorso di gara anche qualora la gara si svolga su strade non comunali. In tal caso il nulla-osta riguarda esclusivamente valutazioni relative alle esigenze organizzative, gestionali, turistiche ed economiche del Comune stesso. In sede di rilascio del nulla-osta il Comune potrà indicare eventuali percorsi alternativi alla circolazione da utilizzare durante lo svolgimento della competizione, che l'organizzatore dovrà indicare nella tabellonistica informativa di cui all'art. 12.
2. La richiesta per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 verrà inviata, a mezzo fax o posta elettronica, da parte della Provincia ai citati Enti e per conoscenza alla Prefettura, alla Questura ed ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Polizia Stradale.
3. Gli Enti di cui alle lett. a) e b) dovranno rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata risposta entro tale termine il nulla osta si intende acquisito.
4. Ai fini di velocizzare l'iter procedurale del rilascio dell'autorizzazione è consentito alla Società sportive richiedenti allegare procedere direttamente alla richiesta di Nulla Osta alle sole Amministrazioni comunali.

Art. 09

Istruttoria, rilascio e trasmissione dell'autorizzazione

1. L'istruttoria, a seguito di ricevimento della domanda di cui all'art. 6, sarà svolta nel rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo disposta con la L. 241/90 e dal relativo regolamento provinciale.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Dirigente secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento.
3. L'autorizzazione originale e bollata va trasmessa, anche eventualmente a mezzo telefax o posta elettronica, al richiedente promotore della competizione e contestualmente anche alla Prefettura, alla Questura, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Polizia Stradale, ai Comuni ed agli Enti proprietari/gestori delle strade interessati dal percorso ed in generale a tutti gli enti o organi che hanno trasmesso nulla osta o comunicazioni in merito.

Art. 10

Provvedimenti di chiusura o sospensione temporanea della circolazione

1. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 6 gli organizzatori devono richiedere all'ente competente ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice della strada (Comune o Prefettura), l'emissione di un provvedimento di chiusura o sospensione temporanea della circolazione.
2. In mancanza del necessario provvedimento, la chiusura o la sospensione temporanea della circolazione da parte degli organizzatori di una gara è illegittima e sanzionata a norma di legge.
3. Il provvedimento di cui al presente articolo è adottato a discrezione dell'autorità competente, senza alcuna formale richiesta preventiva alla Provincia.

Art. 11

Variazioni di percorso

1. Nel caso in cui, successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, l'organizzatore intenda variare il percorso della competizione, deve inviare alla Provincia formale richiesta trasmettendo la nuova tabella di marcia e la planimetria con l'intero percorso definitivo. Tale richiesta va presentata almeno 10 giorni prima della competizione. Nel caso di variazioni dovute a previsioni di improvviso mutamento delle condizioni climatiche ed atmosferiche che pregiudicano la sicurezza della competizione il termine per la richiesta di variazione è eccezionalmente ridotto a 4 giorni lavorativi.
2. Nel caso di cui al comma 1 dovranno essere richiesti i nulla osta previsti all'art. 8 secondo le medesime modalità limitatamente alla parte del percorso che viene modificata. In tali casi, gli Enti dovranno rispondere entro il termine indicato nella richiesta che verrà definito in relazione alla data della competizione; trascorso detto termine il nulla-osta si intende acquisito.

Art. 12

Obblighi dei titolari di autorizzazione - prescrizioni-

1. L'autorizzazione riguarda solo il percorso di cui alla planimetria ed alla tabella di marcia allegata all'istanza o acquisita in sede di istruttoria; pertanto qualora per cause di forza maggiore sia ritenuta necessaria una variazione, dovrà essere sospesa la competizione, salvo quanto previsto alla prescrizione di cui alla successiva lett. m) nel caso di variazioni di percorso limitate.
2. L'autorizzazione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare, entro i termini fissati dalla Provincia, tutti i danni derivanti dallo svolgimento della competizione, salve e impregiudicate le eventuali sanzioni civili e penali.
3. I titolari di autorizzazioni si assumono pertanto ogni responsabilità derivante da comportamenti contrari alle prescrizioni indicate, manlevando completamente la Provincia da azioni, molestie e oneri che potessero derivare a terzi dall'oggetto delle autorizzazioni rilasciate.
4. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la sicurezza della circolazione e dei partecipanti e per la conservazione della strada, nonché le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia e quelle del presente Regolamento.
5. Nelle autorizzazioni sono di norma inserite le seguenti prescrizioni ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 9 del Codice della strada. L'inadempienza di tali prescrizioni e norme rende il titolare della autorizzazione passibile di sanzione ai sensi di legge, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia. Di tali inadempienze se ne terrà conto in sede di predisposizione della pianificazione dell'anno successivo come indicato all'art. 18.

In particolare:

- a) lo svolgimento della competizione è subordinato all'emissione, da parte dei competenti Organi, dei provvedimenti di sospensione e/o limitazione della circolazione sulle strade interessate dalla gara ai sensi dell'art. 6 - 1° comma, 7 - 1° comma e 9 - comma 7bis - del Codice della Strada;
- b) prima dell'inizio della competizione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti. Al titolare della autorizzazione è comunque demandata ogni valutazione e

- responsabilità in ordine all'effettuazione della competizione, alla data prevista, in rapporto allo stato della viabilità interessata ed anche in base alle condizioni climatiche ed atmosferiche;
- c) prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti sulla carreggiata (aiuole spartitraffico ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
- d) al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, la competizione dovrà essere adeguatamente scortata, ai sensi dell'art. 9 - commi 6bis e 6ter – del D.Lgs 285/1992, dagli Organi di cui all'art. 12 - 1° comma - del Codice della Strada ovvero da Personale abilitato di cui al Disciplinare per le Scorte Tecniche approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002, ai sensi dell'art. 9, comma 6 bis e ter, del Codice della Strada e modificato con Decreto in data 19 Dicembre 2007 (escluso per competizioni atletiche);
- e) sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) per quanto concerne la presenza dei cartelli mobili "Inizio gara ciclistica/atletica" e "Fine gara ciclistica/atletica" nonché, ad esclusione del caso di competizioni atletiche, dal succitato Disciplinare per le Scorte Tecniche anche per quanto riguarda la presenza di personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva a presidio delle intersezioni e dei punti sensibili del percorso di gara (art. 7bis) - qualora non sia già prevista la vigilanza da parte di Organi di Polizia Stradale - secondo quanto riportato nella seguente tabella in rapporto al numero di concorrenti ed alla durata temporale della sospensione della circolazione:

Numero concorrenti competizioni ciclistiche	Durata sospensione circolazione	Presenza addetti alle segnalazioni aggiuntive
Inferiore a 200	Non superiore a 15 minuti	Facoltativa
Inferiore a 200	Superiore a 15 minuti	Facoltativa
Compreso tra 200 e 400	Non superiore a 15 minuti	Facoltativa
Compreso tra 200 e 400	Compresa tra 15 e 30 minuti	Obbligatoria ma limitata ai punti sensibili più importanti
Compreso tra 200 e 400	Compresa tra 30 minuti e 2 ore	Obbligatoria lungo tutto il percorso
Oltre 400	Compresa tra 30 minuti e 2 ore	Obbligatoria lungo tutto il percorso
Oltre 400	Oltre 2 ore	Obbligatoria lungo tutto il percorso

Fatto salvo quanto prescritto in ordine alla presenza degli addetti alle segnalazioni aggiuntive, tutte le intersezioni stradali interessate dallo svolgimento della gara e tutti i punti sensibili del percorso dovranno essere comunque costantemente presidiati da idoneo Personale.

La presenza di tutto il Personale addetto al sopraccitato presidio dovrà protrarsi per il periodo temporale di cui all'art. 8Bis, 1° comma, del sopraccitato disciplinare 27 Novembre 2002 allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità ai provvedimenti di sospensione e limitazione della circolazione; (escluso per competizioni atletiche)

- f) sia assicurata una costante ed adeguata assistenza sanitaria al seguito della gara;
- g) prima della partenza e durante lo svolgimento della competizione sia dato specifico avviso ai concorrenti che abbiano accumulato un distacco ritenuto incalcolabile rispetto ai primi che, non potendo più essere considerati in gara, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale;
- h) sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla competizione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- i) nelle zone di partenza ed arrivo della competizione siano idoneamente transennati tratti stradali di lunghezza adeguata al numero di corridoi in gara;
- j) a cura dell'Organizzazione sia data la massima pubblicità alla competizione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento e fornire informazioni in ordine alle sospensioni e limitazioni alla circolazione, oltre che ai percorsi alternativi;

- k) sia garantita la tutela delle strade e delle loro pertinenze, evitando di arrecare danni di qualunque natura alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario o al Gestore della strada per il seguito di competenza;
- l) al termine della competizione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli o quant'altro eventualmente affisso o depositato lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi. La mancata osservanza della presente prescrizione comporta l'applicazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, della sanzione di cui all'art. 15 del Codice della strada;
- m) sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella documentazione presentata in sede istruttoria della domanda; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la competizione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli Organi di Polizia Stradale indicati dall'articolo 12, comma 1, Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate, altresì, tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
- n) copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del Direttore di corsa e del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di Polizia;
- o) vengano poste in essere idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla competizione;
- p) sia garantita, per tutto il percorso, la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti sulla carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza mediante idoneo Personale addetto nel rispetto delle sopraccitate condizioni che adotterà segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti.

Art. 13

Revoca dell'autorizzazione

1. L' autorizzazione può essere in qualunque momento revocata a insindacabile giudizio della Provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il soggetto autorizzato abbia diritto alcuno a pretendere compensi o risarcimento danni.
2. L' autorizzazione può essere revocata anche per rinuncia scritta del soggetto proponente l'istanza.
3. Il provvedimento di revoca viene trasmesso ai medesimi soggetti a cui è stata trasmessa l'autorizzazione.

Art. 14

Svolgimento della competizione

1. Lo svolgimento della competizione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nell'autorizzazione, nonché nell'osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 15

Risultanze delle competizioni

1. Al termine di ogni competizione gli Enti competenti al rilascio del nulla-osta di cui all'art. 8, oltre a quelli a cui è stata inviata la richiesta per conoscenza, comunicano alla Provincia eventuali inadempienze da parte dell'organizzatore rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ovvero inconvenienti o incidenti verificatisi durante la competizione.
2. Delle comunicazioni di cui al comma 1 la Commissione di cui all'art. 17 ne tiene conto in sede di pianificazione delle competizioni per l'anno successivo, fatto comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 12 c. 5 del presente regolamento.

Art. 16

Pianificazione delle competizioni

1. Al fine di contemperare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva con le reali esigenze della circolazione, anche in funzione del percorso, entro il 31 gennaio di ogni anno le federazioni, enti, società o associazioni di promozione sportiva e comunque tutti coloro che intendono

organizzare una competizione, devono trasmettere alla Provincia il calendario delle competizioni programmate per l'anno che interessano il territorio della Provincia di Lodi. Il mancato invio entro il predetto termine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19 c. 2.

- 1.bis) Nel caso di competizioni che prevedono un numero di concorrenti pari o superiore a 300, contestualmente al calendario di cui al comma 1, va trasmessa una proposta di promozione territoriale, di cui all'art. 18 p.to 3.2, che l'organizzatore si impegna a realizzare.
2. La Provincia entro il mese di marzo convocherà la Commissione di cui all'art. 17 al fine di pervenire alla definizione di una proposta di calendario provinciale delle competizioni che contemperino le richieste delle società sportive con particolari esigenze di traffico, di sicurezza e di promozione turistica del territorio e di diritto alla mobilità dei residenti e dei turisti.
3. La Commissione, nella predisposizione del calendario terrà conto dell'eventuale pianificazione relativa alle manifestazioni non competitive di cui all'art. 4. Inoltre, per esigenze legate alla programmazione delle attività turistiche di animazione del territorio, nella gestione delle imprese turistiche che operano sul territorio delle attività turistiche di intermediazione che operano in contatto con il territorio potrà indicare agli organizzatori, che hanno presentato il calendario di cui al comma 1, l'esigenza di apportare modifiche alla data e/o alle modalità di svolgimento della competizione, con particolare riferimento al percorso indicato, proponendo anche nuove date o itinerari alternativi.
4. Entro il mese di marzo la Commissione dovrà predisporre la citata proposta di calendario provinciale che sarà successivamente approvato dalla Giunta Provinciale.
5. Il calendario formalmente approvato verrà trasmesso a tutti i soggetti di cui al comma 1 ed a tutti i componenti la Commissione, nonché pubblicato sul sito internet della Provincia al seguente indirizzo: www.provincia.lodi.it .
6. Resta invariata la procedura di rilascio delle singole autorizzazioni di cui all'art. 9 anche per le gare inserite nel calendario approvato dalla Commissione.
7. Eventuali modifiche al calendario approvato, dovute a cancellazione o variazione di data o di percorso, devono essere comunicate da parte dei soggetti di cui al comma 1 alla Provincia almeno 60 giorni prima della data della competizione rispetto a quella che risulta nel calendario approvato. Il mancato invio entro il predetto termine della comunicazione di variazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19 c. 2. Qualora le eventuali comunicazioni di variazione comportassero una variazione significativa del calendario approvato, la Provincia provvederà a convocare la Commissione per una valutazione in ordine all'eventuale aggiornamento dello stesso.
8. Ai sensi dell' art. 13 c. 1 della L. 241/90 alle attività di cui al presente articolo non si applicano le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo trattandosi di attività di pianificazione e programmazione.

Art. 17

Commissione pianificazione competizioni ciclistiche

1. La Commissione è, di norma, così composta:
 - a. Provincia di Lodi
 - b. Prefettura
 - c. Enti proprietari/gestori delle strade
 - d. Comuni
 - e. Comitato provinciale del CONI, federazioni, enti, società o associazioni di promozione sportiva
 - f. associazioni di categoria del commercio e del settore turistico e alberghiero.All'interno dei soggetti di cui sopra la composizione della Commissione verrà definita di volta in volta in relazione al percorso delle competizioni sottoposte alla sua valutazione.
2. La commissione è presieduta dal Dirigente provinciale competente in materia o da suo delegato, ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti ed i suoi pareri (obbligatori ma non vincolanti) sono espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un dipendente della Provincia.
3. La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e non comporta alcuna spesa a carico della Provincia.
4. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a. valuta il calendario e le proposte di promozione territoriale pervenute dai soggetti di cui all'art. 16;
 - b. predispone una proposta di calendario annuale nel rispetto dei criteri di cui al successivo art.18.;
 - c. predispone una proposta di aggiornamento del calendario nel caso di comunicazioni di variazioni significative come indicato all'art. 16 c. 7;

5. La Commissione, in relazione ad esigenze legate all'ordinario svolgersi della circolazione stradale ed all'afflusso turistico, può individuare per ciascun anno eventuali periodi di sospensione temporanea o stagionale delle competizioni in determinate aree del territorio provinciale.

Art. 18

Criteria di pianificazione

1. Al fine della predisposizione del calendario annuale di cui all'art. 16 si terrà conto del carattere della competizione, preferendo quelle a carattere internazionale o che hanno le caratteristiche per diventarlo, ed in caso di concorrenza fra competizioni verranno applicati i seguenti criteri nell'ordine sotto indicato:

1.1. organizzatore:

- 1.1.1. competizioni organizzate da enti/associazioni che hanno sede nel territorio provinciale
- 1.1.2. competizioni organizzate da enti/associazioni internazionali
- 1.1.3. competizioni organizzate da enti/associazioni nazionali
- 1.1.4. competizioni organizzate da enti/associazioni regionali

1.2. soggiorno dei partecipanti:

- 1.2.1. competizioni con arrivo e partenza nel territorio provinciale
- 1.2.2. competizioni con partenza dal territorio provinciale
- 1.2.3. competizioni con arrivo nel territorio provinciale
- 1.2.4. competizioni con transito nel territorio provinciale

1.3. affidabilità degli organizzatori:

- 1.3.1. ripetitività e tradizione della competizione
- 1.3.2. promozione del territorio (solamente per le competizioni di cui al comma 1bis dell'art. 16)
- 1.3.3. rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e della proposta di promozione territoriale di cui all'art. 16 c. 1bis) relative alle competizioni svolte nell'anno precedente. A tal fine potranno essere oggetto di analisi le comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 15, nonché ogni altro elemento utile atto a valutare il rispetto delle prescrizioni.

1.4. limitazioni alla circolazione stradale:

- 1.4.1. sospensione della circolazione solamente in senso contrario alla marcia dei concorrenti al momento del passaggio;
- 1.4.2. sospensione totale della circolazione al momento del passaggio dei concorrenti;
- 1.4.3. sospensione totale della circolazione per tutta la durata temporale della competizione;
- 1.4.4. effetti indotti alla rete di viabilità provinciale o sovra comunale

La valutazione del punto 4 sarà graduata in relazione al tempo della limitazione alla circolazione.

Art. 19

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Sanzioni previste dal Codice della strada:
- a. Ai sensi dell'art. 9 comma 8 del Codice della Strada: chiunque organizza una competizione ciclistica/atletica senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del medesimo Codice.
 - b. Ai sensi dell'art. 9 comma 9 del Codice della Strada: chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui l'articolo 9 medesimo subordina l'effettuazione di una competizione ciclistica/atletica, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
- In ogni caso, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatta salva l'applicazione, nelle modalità di legge, di eventuali altre sanzioni previste dal Codice della Strada o dalla normativa vigente in materia.
2. Sanzioni previste dal presente regolamento
- a. La mancata trasmissione del calendario delle competizioni nei termini di cui all'art. 16 c. 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - b. La mancata comunicazione delle modifiche al calendario approvato nei termini di cui all'art. 16 c. 7) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 20

Applicazione delle sanzioni

1. Per le sanzioni di cui all'art. 19 comma 1 del presente Regolamento si applicano le disposizioni degli articoli 194 e seguenti del Codice della Strada;
2. Per le sanzioni di cui all'art. 19 comma 2 del presente Regolamento si applicano le disposizioni della L.24/11/1981 n. 689.

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.
2. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati dai provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i termini di cui all'art.16 c. 1 e art. 16 commi 2 e 4 si intendono prorogati rispettivamente all'ultimo giorno del secondo e quarto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione che l'ha approvato, non si applica ad autorizzazioni già rilasciate ovvero a quelle le cui istanze sono state acquisite al protocollo provinciale prima della sua entrata in vigore.